

**ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento è adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, per disciplinare le rateizzazioni di pagamento dei carichi arretrati di entrate tributarie ed extra tributarie, risultanti da avvisi di accertamento, avvisi di accertamento esecutivi emessi ai sensi dell'articolo 1 comma 792, della legge n. 160 del 2019 e/o ingiunzioni derivanti da riscossione coattiva, **limitatamente ai casi in cui le relative partite debitorie siano ancora gestite dall'Ente.**

**ART. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DEL REGOLAMENTO**

1. Il presente Regolamento disciplina il procedimento per la concessione di rateizzazioni di pagamento applicabili ai debiti di natura tributaria ed extra tributaria e in genere:
  - avvisi di accertamento e avvisi di accertamento esecutivi emessi ai sensi dell'articolo 1 comma 792, della legge n. 160 del 2019, siano essi relativi a più annualità o ne comprendano una sola;
  - Ingiunzioni fiscali di cui al Regio Decreto n. 639/1910 od analoghi strumenti di riscossione coattiva diretta ed indiretta, eventualmente previsti da norme di legge.
2. Competente all'applicazione del presente Regolamento è il Funzionario responsabile dell'Ufficio tributi.

**ART. 3 - CRITERI DI AMMISSIONE AL BENEFICIO DELLA RATEIZZAZIONE**

1. Il provvedimento di rateizzazione viene applicato alle persone fisiche ed alle persone giuridiche. Preliminarmente alla richiesta, il contribuente può fare istanza, su apposita modulistica, al competente ufficio, al fine di conoscere l'ammontare complessivo della posizione debitoria. Alla richiesta di stato debitorio occorre, pena il rifiuto ed archiviazione della stessa, un versamento per diritti di segreteria pari ad € 10,00 sul c.c.p. intestato al Comune di Valva, servizio tesoreria;
2. Le partite debitorie di cui si chiede la rateizzazione, comprensivo di oneri e spese è ripartito, , in rate mensili, di norma di importo non inferiore ad Euro 50,00 nei seguenti limiti:
  - a) fino ad un massimo di **18 mesi** per importi da € 101,00 ad € 5.000,00 senza fideiussione;
  - b) fino ad un massimo di **48 mesi** per importi da € 5.001,00 ad € 10.000,00 senza fideiussione;
  - c) fino ad un massimo di **60 mesi** per importi da € 10.001,00 a € 25.000,00 senza fideiussione;
  - d) fino ad un massimo di **72 mesi** per importi superiori ad € 25.001,00, **con fideiussione ovvero previo versamento anticipato del 20% del debito complessivo;**
  - e) per importi superiori ad € 50.000,01, la rateizzazione può essere aumentata fino a 120 rate mensili ove il debitore si trovi in una situazione di obiettiva difficoltà economica e finanziaria che può trovare causa in un momento di congiuntura economica generale negativa, in difficoltà di mercato, in calamità naturali riconoscibili, alle condizioni di seguito indicate:

- 1) **fino a € 250.000,00**, Polizza fidejussoria **o, in alternativa, versamento anticipato del 20% del debito complessivo.**
  - 2) **oltre € 250.001,00**, Polizza fidejussoria **o, in alternativa, versamento anticipato di € 50.000,00.**
- 3. La situazione di obiettiva difficoltà finanziaria che giustifica la rateizzazione è attestata dallo stesso debitore con istanza motivata e, per le rateizzazioni richieste dalle persone giuridiche, ai sensi del precedente comma 2 – lettere g) e h) devono ricorrere tutte le seguenti condizioni:**
- a) debito complessivo da rateizzare superiore al 10% del Valore della Produzione enucleato ai sensi dell'art. 2425 del c.c. numeri 1), 3) e 5) del codice civile;
  - b) l'indice di liquidità (Liquidità Corrente +Liquidità Differita) / Passivo Corrente) compreso tra 0,50 e 1.
  - c) trasmissione della copia del bilancio relativo all'ultimo esercizio, corredata dalla dichiarazione dei dati del valore della produzione e dell'indice di liquidità, sottoscritta anche dal professionista che cura gli aspetti contabili della persona giuridica.
- 4.** La presentazione di polizza fideiussoria è sempre condizione necessaria per l'ammissione al beneficio della rateizzazione, nel caso in cui il **richiedente non abbia onorato un precedente piano**, concesso dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e le s.m.i
- 5. Qualora siano stati posti in essere atti esecutivi quali: pignoramento presso terzi, pignoramento immobiliare, iscrizione di ipoteca, fermo amministrativo di veicoli e simili, l'ammissione al beneficio della rateizzazione è subordinata al preventivo versamento del 30% delle somme complessivamente dovute e di tutte le spese sostenute dall'ente.**
- 6.** È possibile chiedere la rateizzazione contemporanea del pagamento di più atti; in tal caso le soglie d'importo di cui al comma 2 si applicano con riferimento alla somma degli importi di tutti i provvedimenti di cui si chiede la dilazione.

#### **ART. 4 – GARANZIE SU DILAZIONI DI PAGAMENTO**

1. Nel caso in cui a garanzia di una dilazione di pagamento sia rilasciata polizza fideiussoria, questa deve essere pari all'importo del debito rateizzato, comprensivo degli interessi legali e oneri aggiunti.
2. La fideiussione deve contenere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e deve essere attivabile a semplice richiesta del Comune di Valva, anche in caso di contestazioni da parte del debitore garantito.

#### **ART. 5 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA**

1. Il contribuente che, trovandosi in difficoltà di ordine economico, intende avvalersi della possibilità di rateizzare di cui al presente Regolamento deve inoltrare specifica e motivata domanda all'Ufficio Tributi del Comune.

La domanda dovrà contenere:

- a) l'indicazione espressa della richiesta di rateizzazione;
  - b) l'esatta indicazione degli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario (avviso di pagamento, avviso di accertamento);
  - c) la motivazione per la quale si chiede la rateizzazione del debito per come previsto dal presente regolamento.
- 2.** La domanda di rateizzazione deve essere indirizzata all'ufficio tributi.

3. La domanda può essere consegnata direttamente dal richiedente allo sportello del Protocollo generale, oppure trasmessa tramite raccomandata o posta elettronica certificata, allegando copia fotostatica di un documento di identità.

#### **ART. 6 - TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI RATEIZZAZIONE**

1. La domanda di rateizzazione deve essere presentata prima dell'avvio delle procedure esecutive, fatti salvi i casi di cui all'art. 2 – comma 5 - e la prima rata deve essere versata entro la fine del mese successivo a quello di concessione della rateizzazione, salvo casi particolari indicati nell'atto di concessione; gli interessi sono calcolati a decorrere dal giorno successivo rispetto a quello già considerato in sede di formazione dell'ingiunzione fiscale.
2. Per ogni rateizzazione concessa ai sensi del presente regolamento, **in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima, e l'intero importo residuo comunque non versato è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione.** La riscossione del debito residuo verrà effettuata prioritariamente tramite escussione della fideiussione, nelle ipotesi ove presente, fermo restando la possibilità di attivare ogni altro strumento esistente per la riscossione coattiva.
3. Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione.
4. Per tutti i casi sopra esposti, le eventuali spese accessorie dovute per la riscossione coattiva di somme rateizzate sono a carico del contribuente beneficiario della dilazione.

#### **ART. 7 – PROCEDIMENTO**

1. L'istruttoria viene compiuta dal Funzionario Responsabile dei Tributi o incaricato.
2. Nel corso dell'istruttoria il Funzionario verifica la completezza della domanda e della documentazione presentata. Qualora la rateizzazione riguardi anche debiti relativi ad altre Aree Funzionali del Comune, è prescritto il parere favorevole, con indicazione dell'importo da rateizzare, da parte dell'ufficio/Area competente ai fini della corretta conclusione dell'endoprocedimento.
3. La richiesta di rateizzazione e le autocertificazioni richieste – formulate su modulo appositamente predisposto – potrà essere presentata direttamente all'ufficio protocollo dell'Ente o trasmessa a mezzo posta elettronica certificata entro i termini di definitività dell'atto, e dovrà contenere:
  - a) L'espressa richiesta con cui si autocertificano i motivi della rateizzazione;
  - b) Gli estremi del provvedimento da cui scaturisce il debito tributario e/o patrimoniale -avvisi, ingiunzioni etc.;
  - c) Copia documento di riconoscimento in corso di validità.
  - d) La copia della documentazione contabile

#### **ART. 8 – PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE O DINIEGO**

1. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda il Funzionario Responsabile dei Tributi o incaricato, adotta il provvedimento di concessione della rateizzazione, mediante l'emissione di una determinazione sulla quale è apposto il parere dell'Ufficio Finanziario, ovvero di diniego sulla base dell'istruttoria compiuta. In nessun caso lo scadere del termine determina assenso alla rateizzazione.
2. Il provvedimento di concessione deve specificare l'oggetto della rateizzazione, l'importo da rateizzare, il numero delle rate, l'eventuale anticipazione e/o garanzia, la decorrenza del primo pagamento e l'importo della singola rata. Lo stesso va

sottoscritto per accettazione incondizionata da parte del contribuente, pubblicato all'albo pretorio comunale (con le necessarie omissioni in materia di tutela privacy), conservato all'ufficio tributi e trasmesso in copia all'Ufficio Finanziario.

3. Sia il provvedimento di concessione della rateizzazione che, eventualmente, il provvedimento di diniego sono comunicati direttamente all'indirizzo in posta ordinaria o via e-mail al contribuente.
4. la determina di concessione della rateizzazione, prescrive che:
  - *Il contribuente deve scrupolosamente rispettare ed accettare incondizionatamente quanto dettato dalle norme vigenti e nello specifico il Regolamento;*
  - *Il pagamento deve essere eseguito secondo le rate descritte nell'atto;*
  - *Per ogni rata pagata, va data comunicazione mensile scritta entro e non oltre 10 gg dal pagamento, all'Ufficio Comunale, a mezzo protocollo o posta elettronica al fine di esercitare i dovuti controlli;*
  - *il pagamento della prima rata perfeziona il piano di rateizzazione;*
  - *L'Ufficio Comunale adoterà le necessarie verifiche sull'effettivo versamento mensile, precisando che in caso di mancato versamento di due rate anche non consecutive il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione medesima, e l'intero importo residuo comunque non versato è riscuotibile in unica soluzione e non può più essere oggetto di ulteriore rateizzazione;*
  - *Le rate già concesse non possono essere oggetto di rinegoziazione;*
  - *Decadenza dal piano di rateizzazione per verifiche e accertamenti non veritieri o dichiarazioni mendaci;*
  - *proroga di ulteriori 5 (cinque) anni la prescrizione di tutti i debiti contratti con l'Ente e facenti parte nella presente rateizzazione dalla data di sottoscrizione della stessa;*
  - *eventuali debiti già consegnati dall'ufficio ad agenzia riscossione e/o non determinati nel presente sono esclusi dall'atto e non esonerano il contribuente dal pagamento degli stessi e dagli atti che potrebbero conseguire;*
  - *ai sensi art. 1186 del codice civile, quantunque il termine sia stabilito a favore del debitore, il creditore può esigere immediatamente la prestazione se il debitore è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse.*

#### **ART. 9 – INTERESSI**

1. Sugli importi del debito da rateizzare si applica il tasso di interesse di dilazione dei pagamenti espressamente previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella G.U. n. 136 del 15.06.2009”;
2. Gli interessi sono calcolati dall'inizio del piano di rateizzazione fino alla scadenza dell'ultima rata, secondo quanto previsto dal comma 1 del presente Regolamento, e devono essere corrisposti unitamente alla rata dovuta. Pertanto, determinato l'importo del debito comprensivo degli interessi di cui al comma 1, si imposta il piano di ammortamento o rientro delle rate previste, utilizzando il sistema a “**rata costante**”, applicando come tasso di interesse di dilazione dei pagamenti il **4,5% per cento annuo** per come espressamente previsto dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 21 maggio 2009, pubblicato nella G.U. n. 136 del 15.06.2009.

#### **ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI ED ENTRATA IN VIGORE**

1. Per quanto non disposto dal presente Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamenti vigenti.
2. Il presente Regolamento si applica pertanto a tutte le istanze di rateizzazione non ancora concesse.

3. Il presente regolamento abroga ogni disciplina comunale previgente, comunque incompatibile con le disposizioni del presente regolamento.